



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1473 DEL 05/12/2018

Settore URBANISTICA

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 2018/0254 - PRATICA N. 03410050243-05092018-1420 - SUAP 5814 – INTERVENTO DI EDILIZIA PRODUTTIVA IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE - COMUNE DI LONGARE - RICHIEDENTE: SALIN S.R.L.
CONFERENZA DI SERVIZI EX ART. 14 L. 241/1990 IN FORMA SIMULTANEA E MODALITA' SINCRONA.**

IL DIRIGENTE

VISTA la nota pervenuta in data 07/09/2018 prot. n. 58607 con la quale è stata trasmessa la richiesta della ditta SALIN S.R.L. finalizzata ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per interventi relativi alla modifica dello stato dei luoghi in zona soggetta a vincolo paesaggistico secondo la documentazione allegata alla citata istanza da eseguirsi presso l'immobile sito in Comune di LONGARE, Via DELL'ARTIGIANATO, Foglio 17 mappale 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 603;

CONSIDERATO che l'ambito oggetto dell'intervento ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte III, Titolo I del D. Lgs. n. 42/04;

ESAMINATO il progetto e ritenuto che l'intervento sia rispettoso del vincolo suddetto, persegua il fine della tutela dei valori paesaggistici e non alteri le caratteristiche dei luoghi in modo tale da modificare negativamente gli aspetti peculiari della zona che hanno portato all'istituzione del vincolo;

VISTO l'art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso ai sensi del comma 5 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 dalla competente Soprintendenza trasmesso in sede di Conferenza di Servizi ex art. 14 L. 241/1990 con lettera prot. n. 26765 del 18/10/2018, che si allega al presente provvedimento (**allegato A**);

VISTO l'art. 45 sexies della LR 23,04,2004, n. 11;

VISTI gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;

VISTO che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019;

DETERMINA

- Il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 comma 9 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, relativa agli interventi previsti dal progetto come descritto dagli elaborati grafici allegati alla pratica SUAP protocollo n. 1420 del 05/09/2018, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- L'invio della presente autorizzazione al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza; alla Regione Veneto – Direzione Urbanistica e Paesaggio e al Comune di LONGARE.
- Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
- Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

PRECISA CHE

1. Il presente atto costituisce esclusivamente autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e non dà titolo alcuno alla esecuzione degli interventi.
2. Restano fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.
3. Restano altresì fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi, necessari ai fini della legittima esecuzione degli interventi in argomento.
4. Gli interventi previsti dovranno essere realizzati in conformità alle prescrizioni dettate dalla competente Soprintendenza e contenute nell'allegato parere prot. n. 26765 del 18/10/2018 **(Allegato A)**;
5. Ai sensi dell'art. 146 comma 4 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, il presente provvedimento è efficace per un periodo di 5 anni. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.
6. Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013).
7. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, da parte di qualsiasi soggetto pubblico o privato ne abbia interesse.
8. Ai sensi dell'art. 15 DPR 642/1972, è stato assolto il pagamento in maniera virtuale dell'imposta di bollo di € 16,00, numero identificativo 01161481621636.

Vicenza, 05/12/2018

**Sottoscritta dal Dirigente
(BAVARESCO ROBERTO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Arch. Chiara Zorzan



Ministero per i beni e le attività culturali
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA

Verona, 18 OTT 2018

Al SUAP PETRA
Comune di Longare
suap.petra@pecveneto.it

e, p.c., alla ditta Salin srl
lorella.bressanello@archiworldpec.it

Prot. N. 26765 Allegati
Class. 34.19.04

Risposta al foglio del / N. /
Prot. Subap. del 09/10/2018 N. 25576

OGGETTO: LONGARE (VI), viale dell'Artigianato. Intervento di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale - ditta proponente SALIN srl. - Pratica SUAP 0190992 del 05/09/2018. Conferenza dei Servizi ex art. 14 L. 241/1990 in forma simultanea e modalità sincrona. Parere di competenza ai fini della tutela archeologica.

In riferimento istanza presentata tramite SUAP e acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. 25576 del 09/10/2018, esaminata la documentazione allegata scaricata dal sito istituzionale del Comune di Nanto, capofila SUAP, si comunica quanto segue.

Per quanto attiene alla tutela paesaggistica di cui alla Parte III del Codice, l'intervento risulta compatibile con i valori paesaggistici di riferimento.

Per quanto attiene alla tutela archeologica, l'area oggetto delle opere, sebbene non gravata da vincoli di natura archeologica ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004) né interessata da zone d'interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, c.1, m) del decreto citato, ricade in una zona agricola tuttora indisturbata e in un comprensorio geografico - il corridoio di pianura berico-euganeo a sud del Bacchiglione - che, grazie anche a recenti rinvenimenti di interesse archeologico, risulta connotato *in primis* da una divisione agraria di età romana correlata a insediamenti rustici della stessa epoca, ma anche da siti di età preistorica e altomedievale (Carta Archeologica del Veneto, vol. III, 1992, F. 50- siti nn. 197-198; Rossignoli C. et alii, *Insediamenti romani tra Berici ed Euganei lungo il tracciato dell'autostrada A31-Valdastico Sud*, Archeologia Veneta XXXVI, 2013; Archivio ex SAV).

Ciò premesso, viste le caratteristiche delle opere e valutato il forte impatto nel sottosuolo (fabbricati con piano interrato, opere di urbanizzazione), al fine di scongiurare eventuali danneggiamenti al patrimonio archeologico e conseguenti sospensioni dei lavori a norma dell'art. 28, comma 2 del D.Lgs. 42/2004, si ritiene opportuno e raccomandabile che le opere di scavo vengano precedute da sondaggi archeologici preventivi da parte di un'impresa di comprovata esperienza e qualificata nel settore in base alla vigente normativa, sotto la Direzione scientifica della Soprintendenza e senza oneri per la stessa. Eventuali rinvenimenti archeologici potranno dar luogo ad approfondimenti di indagine e ad ulteriori prescrizioni di tutela.

Il funzionario archeologo Cinzia Rossignoli
Il funzionario architetto Giulia Campanini

Il SOPRINTENDENTE
Fabrizio Magani



Pia San Fermo, 3/a - 37121 VERONA - C.F. 80022500237 - Codice IPA: CER1511
tel. 0458050111; fax 045597504 - 0458050147; Ufficio Esportazione tel. 0458050198
E-mail: sabap-vr@beniculturali.it PEC: mbac-sabap-vr@mailcert.beniculturali.it
Sito Web <http://sbap-vr.beniculturali.it>